



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)

- Ufficio del Sindaco -

ORDINANZA N° 50 DEL 30/06/2020

OGGETTO:PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. REVOCA & MODIFICA PROVVEDIMENTI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI.-

IL SINDACO

RICHIAMATE le nostre precedenti Ordinanze tra le quali in particolare gli atti:

- n. 40 - U.O. staff del Sindaco e del Segretario Comunale - del 09/03/2020 ad oggetto: "MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. DISPOSIZIONI PER L'UTENZA E GLI UFFICI COMUNALI";
- n. 49 - U.O. staff del Sindaco e del Segretario Comunale - del 26/05/2020 ad oggetto: "PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MODIFICA DIVIETI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020), entrato in vigore il medesimo giorno dell'emissione»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI gli altri numerosi ulteriori provvedimenti normativi attualmente vigenti, approvati dal Governo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RILETTE:

- la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1/2020; – DPCM dell'8 Marzo 2020;
- la Direttiva 12.3.2020 n. 2 del Ministro per Pubblica Amministrazione ad oggetto: "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165";

CONSTATATO che il Presidente della Giunta della Regione Liguria ha emesso numerose ordinanze recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

RILEVATO CHE la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato, ai sensi dell'art. 1 - comma 14 - del decreto-legge n. 33/2020, ed effettua continuamente l'aggiornamento e l'integrazione alle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive"

TENUTO CONTO che è continuamente in atto l'analisi e la verifica della situazione, sia da parte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che da quello della Giunta della Regione Liguria, al fine della redazione di nuove linee d'indirizzo e/o aggiornare i piani nazionali e territoriali, sia per la cd. "Fase 2", in corso di attuazione, che per i successivi step da attuare nella gestione dell'infezione in atto;

RILEVATA la necessità:

- di procedere, per gli uffici comunali e in particolare per l'accesso dell'utenza agli stessi, ad individuare misure meno restrittive rispetto a quelle a suo tempo adottate per mantenendo ogni utile iniziativa e comportamento per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus;
- di rivedere le attività per assicurare il necessario supporto alla ripresa delle attività produttive e commerciali secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 26/4/2020 anche nell'ottica di dare attuazione a quanto previsto nella Direttiva n. 3/2020 del 4/5/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e dai successivi interventi normativi.

VALUTATA la condizione epidemiologica in generale e sul territorio comunale che attesta l'efficacia delle misure adottate;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione attuale e del comportamento tenuto dai cittadini a seguito dell'emissione degli atti, dell'introduzione di divieti e delle limitazioni;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto, fin qui esposte e motivate, stante le condizioni di eccezionalità ed urgenza di tutela della salute pubblica consentano comunque di modificare, integrare e rinnovare le disposizioni già assunte;

VALUTATA: l'opportunità di confermare e/o modificare alcune disposizioni già in atto, nell'ottica di consentire la ripresa delle attività e della mobilità delle persone utile sotto l'aspetto socio-economico, con riduzione e soppressione di alcuni divieti, al fine di garantire uniformità nell'attuazione dei programmi e delle disposizioni oltre che introdurre ulteriori limitazioni o chiarimenti per specificare i comportamenti dei cittadini;

RITENUTO di dover adottare provvedimenti non solo a tutela del decoro ma soprattutto dell'igiene e della salute pubblica;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32 che dispone «*il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*», nonché «*nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*»;

VISTO il già citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, all'articolo 3, il quale prevede tra l'altro che *"I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1"*;

VISTO:

- l' articolo 32 della Costituzione della Repubblica;
- il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 92 del 21 aprile 1998, S.O. n. 77/L);
- lo Statuto Comunale;

Con i poteri conferitigli dalla Legge;

ORDINA

ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, allo scopo di continuare a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nell'ambito del territorio comunale, a decorrere dal giorno 01/7/2020, si applicano le seguenti specifiche misure:

- l'apertura al pubblico degli accessi principali del Palazzo Comunale di Piazza Italia e di Palazzo Pietracaprina negli orari di lavoro; la modalità di ricezione su appuntamento da parte degli Uffici Comunali rimane prioritaria ma non esclusiva;
- l'apertura delle aree gioco attrezzate per bambini poste sia all'interno che all'esterno dei parchi pubblici che verranno sanificate quotidianamente; all'interno delle aree dovrà essere comunque mantenuto il distanziamento sociale e sarà obbligatorio l'utilizzo della mascherina; l'obbligo della mascherina non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni. L'utilizzo dei giochi è consentito ai minori di 14 anni solo se accompagnati da persona adulta la quale ha obbligo di vigilanza ed è responsabile del rispetto delle prescrizioni di cui sopra. Si raccomanda, altresì, una frequente igienizzazione delle mani;

- l'apertura dei bagni pubblici comunali che verranno sanificati più volte al giorno;
- obbligo di utilizzo delle mascherine, per tutte le persone, ogniqualvolta si rechino fuori dall'abitazione portandosi in spazi chiusi - pubblici e privati aperti al pubblico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: supermercati, negozi, bar, ristoranti, banche, uff. postale, servizi comunali ecc....);
- divieto di circolare, sulla pubblica via e all'interno degli esercizi commerciali, a torso nudo o solo con il costume da bagno in tutto la cittadina con la sola eccezione della fascia costiera del paese delimitata dal tracciato ferroviario;
- nell'utilizzo delle panchine e delle restanti sedute collocate sul territorio comunale deve essere mantenuto il distanziamento personale di almeno 1 metro tranne che tra membri dello stesso nucleo familiare;
- divieto di abbandono di ogni tipo di rifiuto sulle spiagge libere con particolare riguardo a bottiglie di plastica e vetro e mozziconi di sigaretta;
- divieto di fumo, anche in spazi aperti, nel caso non sussista un distanziamento tale da non arrecare danno, fastidio o pregiudizio a terzi con particolare riguardo a minori, anziani e altre figure fragili;
- obbligo di raccolta delle deiezioni canine ovunque avvengano (pubblica via, parchi, aiuole, spiagge, ecc.). I proprietari hanno altresì l'obbligo di avere sempre con sé attrezzatura idonea alla loro raccolta;
- che il personale dipendente di ogni attività, compreso quello di questo Ente, nell'orario di lavoro/servizio, deve adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, gli opportuni D.P.I., l'uso di guanti dove prescritto, oltre ad effettuare costantemente l'igiene delle mani attraverso idonei mezzi detergenti (gel disinfettanti).

DISPONE

la revoca degli atti precedentemente emessi nelle sole parti interessate dai divieti sopra elencati.

STABILISCE CHE

resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati da questo atto, quanto previsto dalle misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, con ordinanze e decreti del Ministro della salute e del medesimo Ministro di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica covid-19 oltre a tutti gli atti del Presidente della Regione Liguria.

Quando non configuri infrazioni alle norme del Codice Penale, il mancato rispetto delle misure previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del predetto provvedimento.

Per le violazioni relative ad inosservanza riconducibile alle ulteriori limitazioni imposte con la presente ordinanza, ai sensi del regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione a norme dei regolamenti comunali ed alle ordinanze, è prevista una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 900,00. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione è raddoppiata.

COMANDA

di rendere noto il provvedimento a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune, il sito web, i canali social ed ogni altra forma ritenuta utile a fornire informazione in merito a quanto disposto.

La trasmissione dell'atto al locale Comando Stazione Carabinieri.

Al Corpo di Polizia Municipale, all'Ufficio Manutenzione e LL.PP., all' Ufficio Demanio, All'Ufficio Ambiente e a chi altro spetti è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

INFORMA CHE

- contro la presente ordinanza sono ammissibili:
 - a. ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni;
 - b. ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;
- tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Dalla residenza Municipale - data dell'ordinanza.

IL SINDACO
Giancarlo CANEPA

Documento informatico sottoscritto digitalmente
ex artt. 20 e 21 D.Lgs n.82/2005

GC/GC